ALLEGATO_5 dipvvf.DCAFFGEN.REGISTRO UFFICIALE.I.0009461.29-05-2018
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del decreto legislativo numero

Pubblicato il 19/05/2018
19.05.2018 08:00:15 UTC

Firmato digitalmente

05562 2018
N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 13261/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13261 del 2017, proposto da

Alessandro Fioretto, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Centore, domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore risultante dal Reginde, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Fiumicino, via Peruzzi;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in via digitale come da pubblici registri, con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa misura cautelare, del DECRETO MINISTERIALE /DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO N.0000170 T.01.03 /2017

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'esito positivo della verificazione, disposta con ordinanza collegiale n. 2773/2019, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati controinteressati inseriti nella graduatoria, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, nei termini seguenti:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";
- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine di giorni 10 (dieci) dalla notifica e/o comunicazione del presente Decreto, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 7 (sette);

Ritenuto di dover fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 27.6.2018, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone gli incombenti istruttori, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 27.6.2018, ore di rito.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed alla P.A. anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003,

manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.